

Trattamento fiscale delle somme erogate dagli Enti Bilaterali - Interpello n.24/2018

15 Ottobre 2018

I contributi versati all'ente bilaterale dal datore di lavoro e dal lavoratore concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Viceversa, le somme aventi finalità assistenziali erogate dall'ente ai lavoratori non rilevano ai fini fiscali, a meno che non rientrino nelle categorie di reddito rilevanti ai fini Irpef.

Queste sono alcune delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la **risposta n.24/2018** resa a un interpello relativo al trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal datore di lavoro per conto di un ente bilaterale.

Il quesito è posto da una società che applicando un CCNL di settore in base al quale i dipendenti sono obbligati all'iscrizione all'ente bilaterale di categoria (come avviene per il settore edilizio), chiede chiarimenti sul **corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal datore di lavoro "per conto" dell'ente.**

Nel caso specifico, infatti, i versamenti all'ente sono a carico del datore di lavoro e sono assoggettati al contributo di solidarietà INPS. Lo statuto dell'ente bilaterale prevede, poi, l'erogazione, ai dipendenti delle società iscritte di somme a sostegno del reddito, finalizzate a integrare il reddito dei lavoratori con finalità assistenziali in casi specifici (il premio per la nascita del figlio, il contributo malattia o per infortunio, l'iscrizione al nido/materna, alla scuola secondaria di primo grado e permesso per legge n.104 del 1992). Queste somme sono corrisposte dall'ente bilaterale al datore di lavoro, e da quest'ultimo ai dipendenti in busta paga.

Le questioni di natura tributaria che vanno chiarite in relazione agli enti bilaterali^[1] riguardano:

- il trattamento fiscale dei contributi versati all'ente da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- il trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti.

Sul primo punto, l'Amministrazione finanziaria precisa che i **contributi con finalità assistenziale non obbligatori** per legge versati all'ente dal datore di lavoro e dal lavoratore **concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente** in quanto non rientranti tra le ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'art. 51, co.2 del DPR 917/1986 (cd. "TUIR").

In particolare, con riferimento all'ipotesi di versamento di contributi assistenziali, la lettera a), co.2, dell'art. 51 sopra citato, stabilisce che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi **previdenziali e assistenziali dovuti in ottemperanza a disposizioni di legge.**

Restano dunque fuori da questo ambito i contributi con finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.

Sul secondo punto, invece, viene precisato che **il trattamento fiscale delle prestazioni erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori segue i principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi secondo cui devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali rilevanti ai fini IRPEF** previste dall'art. 6 del TUIR^[2], comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.

Di conseguenza, per quanto riguarda il caso specifico, viene chiarito che **non rilevano ai fini fiscali le somme erogate a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n.104/1992**, poiché non rientrano in alcuna delle categorie reddituali sopra indicate.

Diverso il discorso per quanto concerne **le somme erogate a titolo di iscrizione alla scuola media** che l'Amministrazione finanziaria fa **rientrare nel concetto di "borsa di studio"** che comprende "le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale ovvero quelle elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un'attività di

studio o di formazione”^[3]

Tali erogazioni possono essere ricondotte alla previsione dell’art. 50, co.1, lett. c), del TUIR che assimila ai redditi di lavoro dipendente, le somme “da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale”, e quindi risultano fiscalmente rilevanti.

Nel caso di specie, quindi il contributo erogato per l’iscrizione alla scuola media, diversamente dagli altri, è rilevante ai fini fiscali ed è assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.

[1] A tal riguardo l’Amministrazione finanziaria richiama le Circolari 326/1997 e 55/1999 espressamente riferite alle Casse Edili, nelle quali, precisa sono espressi criteri interpretativi di carattere generale.

[2] Cfr. art. 6, co.1, del TUIR “I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi”.

[3] Cfr. Circolare n.28/2016.